



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla legge n.134 del 7.8.2012;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7618/STC dell’8 settembre 2010;

**Visto** il D.P. n. 306 del 17.07.2023 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l’Ing. Pietro Baratonò a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;

**Visto** il D.M. n. 16 del 18.02.2020, con cui è stata rilasciata al laboratorio “**INTEC SOC. COOP.**” di Anagni (FR), l’autorizzazione ad eseguire e certificare prove geotecniche sulle terre con estensioni, con efficacia fino alla data del 05.02.2025;

**Vista** la nota n. 12384 del 26.10.2023, con cui è stato comunicato dalla suddetta Società, la trasformazione da “**INTEC SOC. COOP.**” a “**INTEC SRL**” con allegato il relativo atto;

**Vista** la nota n. 12630 del 30.10.2023, con cui il Servizio Tecnico Centrale prendeva atto della suddetta trasformazione;

**Vista** la nota n. 15725 del 29.12.23, con cui la società “**INTEC SRL**”, ha trasmesso tutta la documentazione relativa al trasferimento di cui trattasi;

**Considerato** che il laboratorio possiede i requisiti per l’esecuzione e certificazione delle prove sulle terre con estensioni, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

**Visto** l’esito favorevole dell’istruttoria eseguite dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

**D E C R E T A**

Art.1 – l’autorizzazione ad effettuare e certificare prove geotecniche sulle terre settore A, ulteriormente estesa alle prove facoltative così definite ai sensi del punto 5 della Circolare 7618/10 ed in particolare:

- Prove di carico su piastra;
- Prove di densità in sito;
- Prove di carico su pali.

già rilasciata al laboratorio **“INTEC SOC. COOP.” di Anagni (FR), con D.M. n. 16 del 18/02/2020, è trasferita alla società “INTEC SRL”, con sede operativa in Via Fontanile S. Angelo, 2 -03012 Anagni (FR)-**

**Art.2** - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

**Art.3** – E’ confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E’ prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l’assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E’ prescritto altresì l’obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l’identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

**Art.4** - Il Direttore responsabile del laboratorio è la **Dott. Ing. Alessandro STEFANI**.

**Art.5** - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell’organico del personale o nell’ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

**Art.6** – L’autorizzazione ha validità dalla data del presente Decreto fino al **05/02/2025** e potrà essere ulteriormente rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7618/STC dell’8.09.2010.

**Art. 7** – L’autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

**Art. 8** – **A decorrere dalla data del presente Decreto il D.M. n. 16 del 18/02/2020 è abrogato.**

Il Presidente Coordinatore  
Ing. Pietro Baratonò

Il Dirigente della Div. 1^  
Ing. Alessandro Pentimalli